

STATUTO

EUREKA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMUNANZA AP VIA TRENTO 70

Numero REA: AP - 190739

Codice fiscale: 02003700446

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-10-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep.n. 513/367

STATUTO DELLA SOCIETA'

"EUREKA Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione

"EUREKA Cooperativa sociale a responsabilità limitata".

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 2 - La Cooperativa ha sede in Comunanza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea anche prima della scadenza.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

ART. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione

privata, ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai loro requisiti ed interessi.

ART.5 - La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento coordinato della seguente attività:

- la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- a) fornire servizi di trasporto e/o assistenza sui mezzi di trasporto a persone malate, bisognose, disabili, disagiate e/o emarginate, anziani e minori;
- b) svolgere attività e servizi di assistenza domiciliare o socializzata alle persone di cui al punto precedente e pertanto, garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia avendo presente ogni aspetto personale, educativo e pedagogico;
- c) svolgere attività infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici e privati;
- d) gestire servizi e centri di riabilitazione;
- e) gestire case di riposo, cliniche, case di cura, case di cura psichiatriche, case protette, ospedali, istituti e centri senza ricovero, centri di igiene mentale, con tutte le mansioni annesse di: pulizia, mensa, animazione, interscuola, assistenza, trasporto, gestione e manutenzione impianti, approvvigionamento materiali, stoccaggio rifiuti;

- f) organizzare o gestire, in proprio e/o per conto terzi, centri per l'infanzia, asili nido, scuole materne, ecc.;
- g) fornire assistenza ai bambini ed alle persone disabili, disagiate e/o emarginate ed anziani, nei centri di enti pubblici e privati, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli asili, nelle mense, nelle case di cura e/o di riposo, nelle colonie di ogni genere;
- h) l'organizzazione e la gestione di corsi educativi, di recupero, di aggiornamento, di formazione, qualificazione, riqualificazione, perfezionamento e di altro tipo, per lo sviluppo della nuova occupazione, per agevolare l'inserimento lavorativo in ogni settore, il recupero scolastico; organizzare e/o gestire a tal fine: scuole, doposcuola, corsi, centri di riabilitazione, congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali; produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali, educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio ed in video;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività educative, ricreative e di assistenza, promuovendo iniziative che facilitino la conoscenza reciproca e lo scambio tra culture diverse, inserimento sociale di immigrati e stranieri in genere;
- j) attivare e gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e/o di socializzazione dei soggetti disagiati, o esposti a rischio di emarginazione;
- k) organizzare e fornire servizi sociali integrativi e socio-sanitari ai fini della cura, socializzazione ed uso del tempo libero dei disagiati;
- l) organizzare e gestire viaggi turistici e/o culturali, servizi turistici, sportivi, per il tempo libero;
- m) organizzare e gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza (case di riposo ecc...), di assistenza domiciliare, presso case di cura ed ospedali per anziani, ammalati e persone bisognose, soggetti svantaggiati e portatori di handicap, nonché servizi per l'assistenza dei bambini con baby sitters e servizi di baby parking;
- n) organizzare e gestire, in forma privata o per conto di enti pubblici e privati, centri sociali, ricreativi, asili nido, scuole materne, centri culturali, di riabilitazione, di ricreazione, centri sportivi di ogni genere;
- o) organizzare e gestire centri e strutture con carattere animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre attività per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- p) svolgere, per conto di Enti pubblici e privati e nell'interesse dei soggetti menzionati nei punti precedenti,

servizi di pulizia locali e servizi di lavanderia, reperimento alimentari, trasporto, fornitura attrezzature, ecc.;

q) la cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, anche ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, ivi compresa la rappresentanza di altre ditte, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria

- come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La Cooperativa, inoltre, per

stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. b) del c.c.

TITOLO III - SOCI

ART. 6 - Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendendo perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7 - Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8 - I privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta; l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 9 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'organo di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 15. Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota

sottoscritta.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui sopra.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 10 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato all'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

ART. 11 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

ART. 12 - Salvo quanto disposto dall'art. 8 per il socio sovventore, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio che :

- a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle

domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni del ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale, se nominato ovvero all'autorità giudiziaria.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 13 - L'organo di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori e i volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa.

ART.14 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo di amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

ART. 15 - Le deliberazioni prese dall'organo di amministrazione a norma degli artt. 9, 11, 12, 13, e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale, se nominato, oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della

delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale o dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ART. 16 - Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale di euro 51,64 (cinquantuno/64) ognuna detenute dai soci sovventori;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20 e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11;
- d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- e) da eventuali riserve straordinarie e da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 17 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta dell'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo amministrativo non comunichi al socio il diniego dell'autorizzazione, questi potrà trasferire la sua quota e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio dovrà essere iscritto nel libro soci.

TITOLO V - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

ART. 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al

trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 19 - Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

ART. 20 - Nessun utile può essere distribuito ai soci; l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata:

a) non meno del 30% (trenta per cento), al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;

b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92;

c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle disposizioni legislative vigenti ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici, e che non potrà superare, in ogni caso, il limite di cui all'art. 2514 lett. a) c.c. ;

d) una quota, nella misura consentita dalle leggi vigenti, alla rivalutazione delle azioni nella forma prevista dalla Legge 59/1992;

e) a remunerazione del capitale versato dai soci sovventori ad un tasso mai superiore del 2% rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori;

f) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia da questo delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra descritto, la totalità degli avanzi netti di gestione, beninteso al netto della quota di cui al punto b) sia devoluta interamente al fondo di riserva legale.

Tanto la riserva legale, quanto la riserva straordinaria eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

ART. 21 - L'assemblea, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in sede di approvazione del bilancio e su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare, nei limiti di cui all'art.3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati nel regolamento mutualistico, da approvarsi dall'Assemblea dei

soci ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) ore lavorate nel corso dell'anno;
- b) tempo di permanenza nella cooperativa;
- c) tipo di prestazione eseguita.

Nella ripartizione dei ristorni non devono essere osservati i limiti previsti dall'art. 2514 c.c.

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

Nell'ipotesi in cui, al momento della riunione dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato la partecipazione sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi il ristorno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale. In tal caso possono essere superati i limiti previsti dall'art. 2525 del codice civile.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ART. 22 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il presidente;
- d) il presidente onorario, se nominato;
- e) il collegio dei sindaci, se nominato.

A) ASSEMBLEA - DECISIONI SOCI

ART. 23 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti competenze:

- a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364 c.c.;
- b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le cariche sociali;

- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della società e sulla revoca della liquidazione;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti lettere "a", "d" ed "e", nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'organo amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quanto comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato.

La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i

soci.

Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede sociale.

Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa.

La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario.

Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 24 - Il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà opportuno.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. In ogni caso dovrà essere comunicata alla società la conferma della ricezione dell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 25 - L'assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nella adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla cooperativa: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

ART. 26 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti

spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. Non possono essere mandatari gli amministratori.

ART. 27 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, che può essere anche non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione provinciale delle cooperative alla quale la cooperativa è aderente.

B) AMMINISTRAZIONE

ART. 28 - La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

Gli amministratori, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, durano in carica a tempo determinato, per tre anni, ovvero a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, può assegnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcuni degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio.

ART. 29 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione; nel caso, dopo la discussione, permanga la parità si procederà ad un rinvio della riunione da tenersi entro 10 (dieci) giorni; qualora, anche nella nuova adunanza, permanga la parità di voti, prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 30 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli

rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

ART. 31 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.

ART. 32 - Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi, nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone poteri e compensi.

Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di cooperative il consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo necessari.

Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio il consiglio potrà anche conferire procura ad uno o più soci non amministratori, determinandone i poteri e le facoltà.

C) IL PRESIDENTE

ART. 33 - La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed ai consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.

Il presidente rappresenta la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, segue l'amministrazione della cooperativa (personale - contabilità - amministrazione - progetti).

Il presidente può delegare a rappresentarlo nelle varie sedi istituzionali sia i soci che tecnici al di fuori del cooperativa.

Il Consiglio potrà conferire procure, sia generali che speciali, fermo restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

D) IL PRESIDENTE ONORARIO

ART. 34 - Il Presidente onorario, se nominato dal consiglio di amministrazione, "rappresenta" la cooperativa nelle varie sedi istituzionali, si occupa delle pubbliche relazioni, della promozione e della sensibilizzazione dei principi che

sono alla base del movimento cooperativo.

Esso assiste alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, su convocazione del Consiglio stesso.

E) COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 - Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°co. del c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, ed è rieleggibile.

I sindaci non hanno diritto a retribuzioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la durata della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria quando la società, ai sensi dell'art. 2526 c.c., emetta strumenti finanziari non partecipativi.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. C.C.

ART. 36 - Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

ART. 37 - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 38 - E' vietata la distribuzione ai soci dei dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa. All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno il diritto di prelazione sul rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 39 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Per quanto non è regolato valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia di cooperative sociali.

F.to: Lupi Maria

Silvia Parlamenti Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, composta di facciate ventitre, che si rilascia ad uso, di Legge.

Amandola, venticinque luglio duemiladodici